



**AREA FUNZIONAMENTO**  
**Segreteria Organi di Giustizia**

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM  
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

[giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)

[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n. 19/21

Dec. n. 18/21

Il giorno 28 ottobre 2021, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

**DECISIONE**

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., il 1° ottobre 2021, nei confronti di:

**LOTITO Simone**, nato a Roma il 16.1.1985 e residente *omissis* tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "MOTO X RACING", con tessera n. 21263460 e licenza Velocità élite n. T04148;

**incolpato di:**

*«violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia (applicabile ex art. 32 RMM) e ciò in quanto il 25 luglio 2021, alle ore 16:28 circa, durante la procedura di partenza della seconda gara della classe dunlop 1000, il proprio fratello accompagnatore – LOTITO Vincenzo – aggrediva Simone NICOLINI, in*

*servizio quale addetto alla sicurezza della pit-lane, colpendolo al volto e causandone il ricovero in ospedale».*

## Premessa

### **Il Giudice Sportivo Nazionale,**

- LETTA la segnalazione *ex art. 76.1 R.d.G.*, trasmessa in data 1° ottobre 2021 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare, la proposta di sanzione del C.d.G.D. preposto alla manifestazione di Coppa Italia Velocità (3° round) - cod. NAZVE019 - disputatasi il 25 luglio 2021 presso l'autodromo "Misano World Circuit Marco Simoncelli" di Misano Adriatico (RN); nonché tutti gli ulteriori atti, ivi compreso il rapporto del D.d.G. pervenuto il 5.8.2021, ed i successivi riscontri, acquisiti solo a seguito dei ripetuti solleciti del Procuratore Federale;

HA FISSATO - *ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G.* - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire, entro il 26 ottobre 2021, eventuali memorie difensive e documenti.

Tale facoltà è stata esercitata dall' incolpato, il quale ha inviato la propria memoria difensiva, acquisita al fascicolo del procedimento.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

## **OSSERVA**

I. Il pilota Simone LOTITO è stato segnalato presso codesto competente Organo di Giustizia di primo grado per la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, applicabile a titolo di responsabilità oggettiva *ex art. 32 R.M.M.*, a causa di una condotta asseritamente attribuita al di lui fratello ed accompagnatore-meccanico, Vincenzo LOTITO, così come riportato nel capo di incolpazione. Il P.F., a seguito della segnalazione di tali fatti per i provvedimenti di sua competenza,

svolte le dovute indagini ed acquisite, quindi, dopo ripetuti solleciti, ulteriori informazioni sul caso sottoposto alla sua attenzione, ha contestato all'odierno incolpato la violazione di cui si discute in questa sede.

Dall'esame degli atti acquisiti al procedimento consta, in effetti, che domenica 25 luglio 2021, sul circuito di Misano Adriatico "Marco Simoncelli", ove - nell'occasione - era in corso la seconda gara della Classe Dunlop 1000, si sia verificata una spiacevole vicenda nei pressi del muretto box di detto circuito, nei momenti immediatamente successivi alla partenza della gara citata. I rapporti ufficiali della manifestazione riferiscono di una aggressione da parte del signor Vincenzo LOTITO verso uno degli addetti alla sicurezza della *pit lane*, il quale, colpito al volto, sarebbe stato costretto a recarsi in ospedale per ricevere le cure del caso, e che, per questo motivo, non era stata raccolta la sua stessa dichiarazione in merito all'accaduto. In particolare, il rapporto del D.d.G. segnala della colluttazione avvenuta tra i due soggetti predetti e che l'episodio in questione era stato «*quasi interamente ripreso dalle telecamere di sorveglianza*».

La circostanza della colluttazione avvenuta tra l'addetto alla sicurezza della *pit lane* ed il signor Vincenzo LOTITO non è nemmeno smentita da quest'ultimo, il quale, però, con la memoria difensiva ritualmente trasmessa il 23.10.2021 fornisce una serie di elementi a sua discolpa, evidenziando, innanzitutto, di non aver aggredito nessuno. Il signor Vincenzo LOTITO, invero, ha dedotto di essere stato aggredito per primo e senza alcun apparente motivo da parte dell'addetto alla sicurezza presente sul muretto box (ove si era appunto recato per visionare i momenti immediatamente successivi alla partenza della gara cui stava partecipando il fratello Simone, qui incolpato a titolo di responsabilità oggettiva) e che dopo aver schivato fisicamente il proprio aggressore, questi era scivolato, per poi ferirsi urtando la barriera in vetro, fino all'intervento dei *Marshall* che avevano provveduto ad allontanarli vicendevolmente. Ha, poi, evidenziato altre circostanze successive a tali fatti, come i colloqui intervenuti con il Direttore di Gara ed altri Funzionari F.M.I., ai

quali aveva spiegato l'accaduto e che gli riferivano che il filmato di quanto avvenuto non era visibile. Ha chiesto, infine, che, presa visione del video, venisse definitivamente scagionato dalle accuse rivoltegli, in uno al di lui fratello pilota, licenziato F.M.I. dal 2006.

II. Fatta questa doverosa premessa, non vi è dubbio che l'elemento dirimente la vicenda che occupa è rappresentato proprio dalle riprese video delle telecamere di sorveglianza del circuito di Misano.

Dall'esame delle immagini video acquisite al fascicolo di ufficio non vi è alcuna prova che sia stato effettivamente il signor Vincenzo LOTITO, fratello dell'incolpato, ad aggredire l'addetto presente al muretto box del predetto circuito, a seguito della partenza della seconda gara Classe Dunlop del 25.7.2021. Dette immagini, a tratti anche confuse, evidenziano, più che altro, soltanto delle reciproche condotte di colluttazione tra i due soggetti coinvolti ed il successivo intervento dei *Marshall*, volto a sedare la questione insorta tra loro, ma non che sia stato proprio il Vincenzo LOTITO ad innescare il litigio.

Di conseguenza, sul punto, in difetto di qualsivoglia dichiarazione proveniente da parte di persona non solo presente ai fatti, ma anche fidefaciente ai sensi dei vigenti regolamenti federali, la versione fornita dal fratello dell'incolpato appare più che plausibile e, quindi, meritevole di considerazione.

Tra l'altro, non risulta agli atti nemmeno una dichiarazione dell'addetto alla sicurezza della pista coinvolto nella colluttazione, fermo restando che, nel caso, detta dichiarazione non avrebbe potuto godere della medesima fede privilegiata attribuita a quelle dei funzionari F.M.I. (atteso che tale soggetto non riveste la carica di addetto alla manifestazione in senso stretto, ma è un dipendente di una ditta "esterna" alla struttura federale stessa, cui vengono affidati i relativi servizi in pista), così come non risulta allegata la eventuale documentazione medica proveniente dall'ospedale ove risulta egli si sia recato dopo la colluttazione *de qua*.

Pertanto, in assenza di inconfutabili e specifici elementi probatori circa la condotta contestata al signor Vincenzo LOTITO, fratello, nonché meccanico, dell'incolpato pilota Simone LOTITO, quest'ultimo non può essere considerato oggettivamente responsabile dell'episodio del 25.7.2021 e deve essere mandato assolto.

**P.Q.M.**

Il G.S.N., letto l'art. 80 del R.d.G.,

**ASSOLVE**


**LOTITO Simone**, nato a Roma il 16.1.1985 e residente *omissis* tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "MOTO X RACING", con tessera n. 21263460 e licenza Velocità élite n. T04148;

**perché la prova è insufficiente.**

Depositata il 28 ottobre 2021

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Lotito Simone;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Velocità;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;

- Motoclub di appartenenza del medesimo;
- Co. re. Lazio;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.